

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 maggio 2002 - Deliberazione n. 1775 - Area Generale di Coordinamento Ecologia Tutela Ambiente, Disinquinamento Protezione Civile - Disciplinare tecnico-amministrativo inerente le attività regionali in materia di emissioni in atmosfera approvato con delibera di Giunta Regionale n. 286 del 19/1/01. Acquiescenza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1868 del 5/2/2002.

*omissis*

PREMESSO che con deliberazione n. 286 del 19/01/2001, la Giunta Regionale ha approvato il «disciplinare tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle attività regionali in materia di emissioni in atmosfera», attraverso l'aggiornamento delle disposizioni adottate dalla Giunta Regionale con la precedente delibera n. 1317 del 3/3/2000;

CONSIDERATO che, in ossequio alla Sentenza n. 7023/99 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione il 7 luglio 1999, al punto e) del predetto "disciplinare" è stato previsto che le analisi chimiche delle emissioni, laddove richieste, sarebbero state ritenute valide, ai fini delle autorizzazioni regionali, solo se effettuate da professionisti laureati in chimica e chimica industriale ed iscritti al proprio Ordine Professionale;

PRECISATO che tale previsione riguardava il solo ambito delle autorizzazioni regionali alle emissioni in atmosfera, ossia il contesto di riferimento della citata Sentenza della Suprema Corte di Cassazione;

RILEVATO che, a seguito dell'adozione del predetto "disciplinare", approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 19/1/2001, l'Ordine Nazionale dei Biologi ebbe a presentare ricorso dinanzi al TAR della Campania, avverso la formulazione del punto e), laddove era stato previsto che - ai fini delle autorizzazioni regionali in materia di emissioni - le analisi chimiche delle emissioni, nei casi previsti, sarebbero state, ritenute valide solo se effettuate da professionisti laureati in chimica e in chimica industriale, purché iscritti al proprio Ordine Professionale;

CHE, il TAR della Campania - Prima Sezione con Sentenza n. 3417 del 27/6/2001, respinse il ricorso di cui innanzi;

CHE il riferito Ordine Professionale presentò appello al Consiglio di Stato avverso la suddetta Sentenza del TAR della Campania;

DATO ATTO che, in esito al predetto appello, il Consiglio di Stato - Quarta Sezione - con Sentenza n. 1868 del 5/2/2002, in riforma della Sentenza del TAR Campania, ha annullato il provvedimento impugnato in primo grado;

RITENUTO, alla luce di quanto precede, di dover prendere atto della precitata Sentenza del Consiglio di Stato e, conseguentemente, integrare la formulazione del punto e) del disciplinare in argomento, nel senso di ritenere valide - ai fini delle autorizzazioni regionali in materia di emissioni - le analisi chimiche delle emissioni effettuate, oltre che dai laureati in chimica e in chimica industriale, anche dai laureati in biologia, purché iscritti ai rispettivi Ordini Professionali;

VISTA la deliberazione n. 286 del 19/1/2001;

PROPONE e la Giunta in conformità, con voto unanime,

DELIBERA

alla luce delle motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono integralmente confermate e trascritte, di:

1. prendere atto della Sentenza n. 1868 del 5/2/2002, con la quale il Consiglio di Stato - in accoglimento dell'appello proposto dall'Ordine Nazionale dei Biologi - in riforma della Sentenza del TAR della Campania, ha annullato il provvedimento indicato in narrativa;

2. adeguare, conseguentemente, il testo del «disciplinare tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle attività regionali in materia di emissioni in atmosfera», approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 19/1/2001, nel senso che la vigente formulazione del punto e) è sostituita dalla seguente:

e) Perizie e Relazioni tecniche

Le perizie e le relazioni tecniche previste al precedenti punti b) e c) del presente atto saranno ritenute valide al fini delle autorizzazioni regionali se redatte da professionisti in possesso di un titolo di studio tecnico-scientifico ed iscritti ai rispettivi Ordini o Collegi professionali, fermo restando che l'effettuazione - nel casi previsti - delle analisi chimiche dirette alla caratterizzazione qualitativa, e quantitativa delle emissioni, è di esclusiva competenza dei professionisti laureati in chimica, in chimica industriale ed in biologia, iscritti ai rispettivi Ordini Professionali.

3. confermare la validità del precitato "disciplinare", alla stregua della modifica disposta al precedente punto 2);

4. incaricare il Settore Tutela dell'Ambiente di ogni altro adempimenti connesso all'esecuzione della presente deliberazione;

5. inviare ai Settori "Tutela dell'Ambiente", "Contenzioso Civile e Penale", nonché al Settore Bollettino Ufficiale - per la pubblicazione sul BURC - ed al Web Master per la pubblicazione nella pagina "news" e nella pagina dell'AGC "Ecologia, Tutela dell'Ambiente" del sito della Regione Campania.

Il Segretario  
Di Giacomo

Il Presidente  
Valiante